

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1984-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici
diplomatici e consolari

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1982

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari annessa al disegno di legge, modifica — semplificando alcune voci, snellendo il numero degli articoli, adeguando l'ammontare dei diritti ai nuovi costi — la regolamentazione precedente dei servizi che gli uffici mettono a disposizione della emigrazione.

Nella tabella viene istituita anche la voce « diritti d'urgenza » da applicarsi alle ri-

chieste fondatamente urgenti, che consentirà di selezionare i richiedenti spesso insistenti, finora, solo a motivo della gratuità della prestazione d'urgenza.

Il provvedimento è in sostanza un aggiornamento meritevole di approvazione ed è in questo senso che la Commissione affari esteri lo raccomanda all'Assemblea.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Detta tabella dovrà essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

Art. 2.

Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 3.

La tabella di cui all'articolo 1 sarà adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

**TABELLA DEI DIRITTI DA RISCOUTERSI DAGLI UFFICI
DIPLOMATICI E CONSOLARI (1)**

SEZIONE I

ATTI DI STATO CIVILE (2)

Art. 1. — Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:		
per ogni foglio	L.	6.000
Art. 2. — Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3):		
per ogni foglio	L.	4.000
Art. 3. — Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:		
diritto fisso	L.	4.000
Art. 4. — Certificato di avvenuta pubblicazione:		
diritto fisso	L.	4.000
Art. 5. — Certificato di cittadinanza:		
diritto fisso	L.	8.000
Art. 6. — Atti non enunciati negli articoli precedenti (4):		
per ogni atto	L.	8.000

SEZIONE II

ATTI NOTARILI

Art. 7. — Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere — Permuta, cessione di diritti o di ragione qualunque, donazione fra vivi —		
---	--	--

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

(3) Certificato di stato libero.

(4) Situazione di famiglia, eccetera.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi:		
	<i>ad valorem</i> (5) (6)	L.	5‰
Art. 8. —	Vendita all'asta pubblica od in altra forma di aeromobile, nave o galleggiante carati di essi... <i>ad valorem</i>	L.	5‰
Art. 9. —	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave		gratuito
Art. 10. —	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8):		
	<i>ad valorem</i>	L.	5‰
Art. 11. —	Atto di quietanza e di liberazione:		
	<i>ad valorem</i>	L.	5‰

(5) La tassa *ad valorem* del 5 per mille si calcola:
 per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;
 per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia, od eccedente gli anni 10; sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno;
 per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;
 sul cumulo delle annualità sino a un massimo di 10, se è temporanea.

(6) Atto di donazione.

(7) La tassa *ad valorem* del 5 per mille va calcolata:
 per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;
 per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;
 per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;
 per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare;
 per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;
 per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.

(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5 per mille è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che importa la tassa più elevata.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12. — Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del codice della navigazione - Concessione di ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9):		
<i>ad valorem</i>	L.	5%
Art. 13. — Scioglimento di società senza liquidazione - Compromesso (artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile):		
diritto fisso	L.	8.000
Art. 14. — Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico:		
per ogni atto	L.	32.000
Art. 15. — Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo:		
per ogni processo verbale, a foglio	L.	4.800
Art. 16. — Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca:		
per ogni atto	L.	24.000
Art. 17. — Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinuncia, ratifica o conferma:		
per ogni atto	L.	16.000
Art. 18. — Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:		
per ogni atto o autorizzazione . . .	L.	8.000
Art. 19. — Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:		
fino a lire 1.000.000	L.	8.000
oltre a lire 1.000.000	L.	14.000

(9) La tassa *ad valorem* va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito e la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.

(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 20. — Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto:		
per ogni atto	L.	8.000
Art. 21. — Inventario:		
per la prima ora o frazione di ora di vacanza	L.	32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva	L.	16.000
per ogni foglio (11)	L.	6.000
Art. 22. — Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento:		
per ogni foglio	L.	4.000
Art. 23. — Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata (12) - Atto notorio (13):		
diritto fisso	L.	4.000
Art. 24. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (14):		
per ogni foglio	L.	12.000

SEZIONE III
PASSAPORTI (15)

Art. 25. — Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale (15-bis).

(11) In caso di vacanza, non si applica la tassazione a foglio.

(12) Qualora la scrittura privata contenga un contratto di natura patrimoniale i diritti per esso previsti nella presente tariffa si esigeranno ridotti di un quarto.

(13) Autenticazione firma.

(14) Atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.

(15) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono rilasciati gratuitamente.

(15-bis) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 26. — Visto su passaporti ordinari o collettivi (16):

a) soggiorno	L.	12.000
b) transito	L.	4.000

SEZIONE IV

ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Art. 27. — Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:

<i>ad valorem</i> (17)	L.	1%
----------------------------------	----	----

Art. 28. — Istanze all'autorità consolare e provvedimenti da questa adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari, ai pretori ed ai presidenti di tribunale (18):

per ogni istanza o provvedimento	L.	4.000
--	----	-------

Art. 29. — Approvazione del conto finale relativo alla tutela:

sino a lire 4.000.000		gratuito
oltre a lire 4.000.000	L.	4%

Art. 30. — Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:

per ogni atto di nomina	L.	12.000
-----------------------------------	----	--------

Art. 31. — Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete (19):

<i>ad valorem</i> (20)	L.	1%
----------------------------------	----	----

(16) La tassa è riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare.

(17) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 5.000.

(18) Decreto consolare di emancipazione, istanza modifica cognome, verbale di affidamento minore.

(19) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 10.000.

(20) La tassa *ad valorem* dell'1 per cento deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 32. — Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:

per la prima ora o frazione di ora di vacanza	L.	32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva	L.	16.000

Art. 33. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:

per ogni atto	L.	20.000
-------------------------	----	--------

SEZIONE V

ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

Art. 34. — Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare:

sino a lire 500.000	L.	4.000
da lire 500.001 a lire 5.000.000	L.	2%
oltre lire 5.000.000	L.	4%

Art. 35. — Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (21) (22):

per somme di danaro	L.	1% all'anno
per ogni altra cosa <i>ad valorem</i> (23)	L.	1% all'anno

(21) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista nell'articolo 34 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.

(22) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.

(23) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in lire 1.000.000.

SEZIONE VI

ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Art. 36. — Spedizione di navi (24) (25) (26):

sino a 50 tonnellate di stazza netta	gratuito
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta	L. 12 per tonn.
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L. 16 per tonn.
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L. 20 per tonn.

Art. 37. — Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia:

per ogni vidimazione	L. 2.400
--------------------------------	----------

(24) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti e delle operazioni che possono essere richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:

- denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'articolo 182 del codice della navigazione;
- certificato di arrivo o di partenza;
- rapporto sullo stato sanitario;
- vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;
- vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;
- deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;
- dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;
- rilascio di patente di sanità; eventuale vidimazione o rettificazione o sostituzione di questa o di altro analogo documento;
- atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;
- visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;
- copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per conoscere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;
- compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o di una polizza di carico;
- convenzione di arruolamento dell'equipaggio;
- sostituzione del comandante o padrone marittimo ed atti occorrenti per tale sostituzione;
- processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'articolo 165 del codice della navigazione e dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;
- visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;
- indagini a seguito di denuncia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).

(25) La tassa è dovuta una sola volta qualunque sia il numero degli atti compiuti. Nessuna tassa è dovuta per la spedizione di navi addette esclusivamente alla pesca mediterranea entro gli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, anche se superiori a 50 tonnellate di stazza netta.

(26) Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 38. — Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali		gratuito
Art. 39. — Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia:		
per ogni vidimazione	L.	24.000
Art. 40. — Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti		gratuito
Art. 41. — Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possono importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione)		gratuito
Art. 42. — Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione):		
per tonnellata metrica	L.	4.000
Art. 43. — Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia:		
diritto fisso	L.	4.000
Art. 44. — Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione):		
diritto fisso	L.	4.800
Art. 45. — Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione):		
sino a 50 tonnellate di stazza netta		gratuito
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta	L.	1.200

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L.	2.400
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L.	4.000
Art. 46. — Dichiarazione di armamento, riarmamento o disarmo di nave, dichiarazione di armatore e di elezione del rappresentante (artt. 426 e 435 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e artt. 265 e 267 del codice della navigazione):		
sino a 50 tonnellate di stazza netta		gratuito
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta	L.	4.000
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L.	12.000
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L.	40.000
Art. 47. — Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria:		
sino a 50 tonnellate di stazza netta		gratuito
da 51 tonnellate di stazza netta in su	L.	4 per tonn.
Art. 48. — Verbale di assunzione di prove:		
per ogni foglio	L.	4.000
Art. 49. — Iscrizione nelle matricole o nei registri, compreso il rilascio dell'atto di nazionalità e della licenza di navi o galleggianti. Rinnovo dell'atto di nazionalità e della licenza (artt. 148, 150, 151, 153 del codice della navigazione):		
fino a 350 tonnellate di stazza netta	L.	24.000
da 351 tonnellate di stazza netta in su	L.	100.000
Art. 50. — Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione):		
diritto fisso	L.	24.000
Art. 51. — Trascrizione ed annotazione di atti relativi a diritti su navi o galleggianti iscritti nei registri o matricole dell'ufficio consolare:		
<i>ad valorem</i>	L.	1%

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 52. — Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonché ad aeromobili		gratuito
Art. 53. — Pubblicazione di avvisi ed ogni altro certificato o dichiarazione di ufficio relativi alla dismissione della bandiera nazionale e alla demolizione volontaria della nave:		
fino a 350 tonnellate di stazza netta	L.	1.200
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L.	2.400
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L.	4.000
Art. 54. — Atti relativi ad assunzione di comandante straniero (artt. 294 e 886 del codice della navigazione):		
per ogni atto	L.	40.000
Art. 55. — Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione):		
per ogni persona assunta	L.	4.000
Art. 56. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:		
per ogni atto	L.	6.000

SEZIONE VII

ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 57. — Vidimazione contratti di lavoro:		
per ogni contratto	L.	6.000
Art. 58. — Vidimazione di atto di chiamata ed atti simili:		
per ogni vidimazione	L.	4.000
Art. 59. — Certificato di esistenza in vita — o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere — per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza		gratuito
Art. 60. — Certificato di esistenza in vita — o sua traduzione e legalizzazione quando rila-		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sciato da autorità estere — per riscossione di rendite o di somme (27):		
sino a lire 400.000		gratuito
da lire 400.001 a lire 1.000.000	L.	4.000
da lire 1.000.001 a lire 1.500.000	L.	8.000
oltre lire 1.500.001	L.	12.000
Art. 61. — Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero:		
per ogni rilascio o vidimazione	L.	40.000
Art. 62. — Certificato di sanità per passeggeri:		
per ogni certificato	L.	12.000
Art. 63. — Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci:		
per ogni rilascio o vidimazione	L.	40.000
Art. 64. — Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco:		
fino a lire 1.500.000	L.	8.000
da lire 1.500.001 a lire 3.000.000	L.	20.000
superiori a lire 3.000.000	L.	40.000
Art. 65. — Vidimazione di documenti doganali (28) (29):		
per ogni vidimazione	L.	40.000
Art. 66. — Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza:		
per ogni attestazione	L.	32.000
Art. 67. — Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazione per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (30) (31):		
per ogni atto	L.	20.000

(27) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita; per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

(28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'articolo 64.

(29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia la vidimazione è gratuita.

(30) Attestato doganale.

(31) Autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di riacquisto cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovettura in Italia (EE=Escursionisti Esteri).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE VIII

ATTI NON CONTEMPLATI NELLE SEZIONI PRECEDENTI

Art. 68. — Processi verbali (32):		
per ogni foglio	L.	10.000
Art. 69. — Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (33):		
per ogni atto	L.	12.000
Art. 70. — Legalizzazione di atti (34):		
per ogni legalizzazione	L.	12.000
Art. 71. — Traduzione atti stato civile (35):		
a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	6.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	12.000
Art. 72. — Traduzione di atti diversi dallo stato civile:		
a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	12.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	20.000
Art. 73. — Copia di traduzione di atto di stato civile:		
per ogni foglio	L.	2.000
Art. 74. — Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:		
per ogni foglio	L.	10.000
Art. 75. — Copia integrale o per estratto di qualunque altro atto (36):		
per ogni foglio	L.	4.000
Art. 76. — Certificazione che la traduzione, non eseguita dall'autorità consolare, corrisponde al suo originale (37):		
a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	8.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	12.000
Art. 77. — Diritti di urgenza (38)	L.	10.000

(32) Apposizione sigilli trasporto salme.

(33) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

(34) Per la legalizzazione degli atti di stato civile i diritti sono ridotti della metà.

(35) La traduzione o la certificazione di conformità se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano è gratuita.

(36) Atti compresi nelle sezioni IV, VI e VII.

(37) La traduzione o la certificazione di conformità se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano è gratuita.

(38) Per atti da rilasciare nelle 24 ore.